



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

Settore Pensioni Polizia Penitenziaria

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di Formazione dell'Amministrazione
penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del
Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Transito in
altre amministrazioni, trattamento pensionistico privilegiato, riscatto periodi TFS.

Per opportuna conoscenza si rende noto che per il biennio 2023/2024 risultano confermati i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, sia di anzianità che di vecchiezza, adeguati agli
incrementi alla speranza di vita già in vigore per il biennio 2021/2022, così come previsto dal
decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nell'allegato "A" sono indicati i requisiti previsti sia per l'accesso al pensionamento a
seguito di cessazione a domanda o per raggiungimento del limite di età per il personale di polizia



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

Settore Pensioni Polizia Penitenziaria

penitenziaria, integrati con il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Ciò premesso, al fine di uniformare le attività in uso presso tutte le articolazioni e correggere azioni non corrette, si riportano di seguito alcune precisazioni in materia di cessazioni dal servizio, transiti in altre Amministrazioni dello Stato, trattamento pensionistico privilegiato e riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita.

§. CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Si fa richiamo alla ministeriale GDAP – 292583 del 4.8.2021 per sottolineare che, in caso di cessazione anticipata dal servizio a domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, la richiesta in tal senso, mediante procedura on-line sulla piattaforma web dell'INPS o per il tramite di un Patronato/CAF, va avanzata solo dopo che questo Ufficio, valutata la congruità dell'istanza avanzata dal dipendente interessato, ha provveduto ad emettere il relativo provvedimento di accoglimento della medesima, come già indicato nelle circolari GDAP n. 9098 del 9.1.2013, e GDAP n. 173719 del 7.5.2012 .

Si precisa nuovamente che ai sensi dell'art. 59, comma 21 della legge n. 449/97, le istanze di cessazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data di cessazione prescelta.

Si segnala altresì che a corredo dell'istanza di cessazione dal servizio è necessario allegare la seguente documentazione:

- 1) foglio matricolare aggiornato;
- 2) decreti di ricongiunzione e/o di computo (laddove presenti);
- 3) decreti di aspettativa (laddove usufruita);
- 4) foglio congedo illimitato del servizio di leva (laddove presente).



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

Settore Pensioni Polizia Penitenziaria

§. TRANSITO IN ALTRE AMMINISTRAZIONI

Nel ribadire la competenza dell'Ufficio V di questa Direzione Generale nel provvedere all'emissione del decreto di cessazione dal servizio per i dipendenti ai quali è stata concessa l'aspettativa per frequentare corsi di formazione o periodi di prova presso altre Amministrazioni dello Stato, si precisa che al termine del periodo di formazione e/o prova, gli interessati non devono presentare istanza di dimissioni bensì sono tenuti a trasmettere attestazione, rilasciata dall'Amministrazione dove sono stati assunti, dell'avvenuta nomina in ruolo al termine del corso di formazione o del periodo di prova.

§.TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO

In materia di concessione del trattamento pensionistico privilegiato, in favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria in quiescenza, si sottolinea la necessità che ogni singola Direzione si attenga scrupolosamente a quanto indicato nelle precedenti circolari prot. n. 0334143 del 30.10.2007, prot. n. 0187515 del 27.5.2013 e prot. n. 0295674 del 12.9.2016, contenenti le linee guida per la corretta esecuzione dell'iter procedurale.

Al riguardo si sottolinea che, per le pratiche in argomento, pervengono spesso richieste di documentazione dalle diverse sedi territoriali INPS che fanno seguito a istanze avanzate dagli interessati, per il tramite della direzione ove hanno prestato servizio, non trasmesse per conoscenza a questa Direzione.

Si richiama, in tal senso, quanto disposto dalla nota operativa INPDAP n. 27 del 25.7.2007, che, in materia di trattamento pensionistico privilegiato, prevede che l'unico Ente con il quale interfacciarsi per la trasmissione della documentazione necessaria alla definizione del procedimento in esame è solo ed esclusivamente questa Amministrazione centrale.

In relazione a quanto sopra, si invitano pertanto tutte le Direzioni che finora non si sono attenute alle direttive impartite a non trasmettere, di propria iniziativa, la suddetta documentazione



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

Settore Pensioni Polizia Penitenziaria

alle sedi INPS competenti, né tantomeno a disporre l'invio presso le competenti Commissioni Medico Ospedaliere dei richiedenti il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, senza la previa autorizzazione dell'Ufficio scrivente. Si invita, inoltre, ad informare il personale di Polizia penitenziaria che una copia dell'istanza telematica di trattamento privilegiato, presentata mediante i canali previsti dopo la cessazione dal servizio, deve ugualmente necessariamente essere trasmessa a questo Ufficio.

§. RISCATTO SERVIZI AI FINI DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA (TFS)

A seguito delle numerose richieste di delucidazioni in materia di riscatto dei servizi, ai fini dell'indennità di buonuscita (l. 1368/65 e l. 284/77), si rammenta che, come già precisato nelle precedenti direttive emanate in materia, le relative istanze devono essere corredate per la parte economica indicando il trattamento annuo (e non mensile) lordo comprensivo delle voci fisse e continuative, con l'esclusione quindi dell'importo relativo all'indennità pensionabile e alle voci accessorie che non hanno riflessi sul trattamento di fine servizio. In proposito, nel sottolineare pertanto che l'indicazione del trattamento mensile (anziché annuo) ovvero l'indicazione anche dell'indennità pensionabile e/o delle altre voci accessorie - entrambe procedure non corrette - determinano danno per l'erario dello Stato ovvero nocumento nei confronti dei dipendenti interessati, si raccomanda la massima attenzione onde evitare il verificarsi ovvero il ripetersi di errori di tal genere che, se commessi, si invita a voler correggere.

Nel richiamare la rilevanza della materia in oggetto ed auspicare la dovuta attenzione nella predisposizione delle attività di competenza, favorendo altresì la massima diffusione della presente a tutto il personale interessato, si ringrazia cogliendo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Tipo di Prestazione Pensionistica	Requisiti necessari <u>biennio 2023-2024</u>	Erogazione del trattamento pensionistico
Pensione di anzianità (collocamento a riposo a domanda)	<i>Minimo 58 anni di età e 35 anni di contribuzione*</i>	+ 12 mesi di finestra mobile**
	<i>41 anni di contribuzione*</i>	+ 15 mesi di finestra mobile
	<i>54 anni (se entro il 2011 è stata maturata l'anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile)</i>	+ 12 mesi di finestra mobile
Pensione di vecchiaia (collocamento a riposo d'ufficio) (Dalla qualifica di Agente a quella di 1° Dirigente)	<i>Dipendente che, al compimento del 60° anno di età, ha maturato diritto a pensione di anzianità e completato il periodo di finestra mobile</i>	Primo giorno del mese successivo al compimento del 60° anno di età
	<i>Dipendente che, al compimento del 60° anno di età, ha maturato diritto a pensione di anzianità ma non ha completato, in tutto o in parte, il periodo di finestra mobile</i>	60 anni + 12 mesi o residuo periodo di finestra mobile
	<i>Dipendente che, al compimento del 60° anno di età, non ha maturato uno dei requisiti previsti per il diritto a pensione di anzianità</i>	61 anni + 12 mesi di finestra mobile

(*) Comprende gli anni di servizio effettivamente prestati nonché eventuale servizio di leva, ricongiunzione, computo, riscatto laurea, ecc. e l'aumento di 1/5 del servizio per massimo 5 anni.

(**) Il periodo di finestra mobile decorre dalla data di maturazione di entrambi i requisiti.